



Dott.ssa Patrizia Pistorio
NOTAIO

Allegato "A" rep. n.16.443 - racc. 10.770 del 23/2/2024

STATUTO COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DENOMINATA

CER STELLA ARAGONA

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "CER STELLA ARAGONA" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Belpasso (CT) in Via Nicolosi n.19.

Articolo 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo propone l'eventuale "Regolamento di

	esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti	
	organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo	
	statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso	
	costituisce la regola fondamentale di comportamento	
	dell'attività dell'Associazione stessa.	
	Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più	
	delle seguenti attività di interesse generale, di cui	
	all'art. 5 del Codice del Terzo settore, destinando parte dei	
	proventi a progetti di interesse umanitario e sociale.	
	Le attività di interesse generale che si propone di svolgere	
	sono indicate all'art. 5 comma 1 lettera e) del D.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati	
	alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi.	
	Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire	
	una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22	
	della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio dell'11 dicembre 2018, dell'art. 42 bis del D.L. 30	
	dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L.	

	28 febbraio 2020 n.8, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del	
	D.lgs. 199/21 e di svolgere tutte le attività da queste	
	consentite.	
	L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come	
	comunità di energia rinnovabile benefici ambientali,	
	economici e sociali a livello di comunità agli associati,	
	promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e	
	la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno	
	del proprio ambito territoriale. Quanto sopra anche ai sensi	
	del Decreto MASE n. 414 del 07-12-2023 pubblicato il 23-01-	
	2024.	
	Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà	
	svolgere le seguenti attività:	
	• produrre, consumare, immagazzinare e cedere l'energia	
	elettrica generata da fonte rinnovabile, anche tramite	
	accordi di compravendita di energia elettrica generata da	
	fonte rinnovabile e anche mediante la realizzazione di	
	impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque	
	detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A	
	alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il	
	convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri	
	della Associazione o di soggetti terzi;	
	• organizzare la condivisione dell'energia elettrica	
	rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute	
	dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o)	

	dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche	
	qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di	
	produttore per tali impianti siano di associati o di terzi	
	convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il	
	mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati	
	come clienti;	
	• accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica,	
	direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di	
	efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati	
	del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di	
	trasmissione e/o di distribuzione.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di	
	interesse generale previste dal presente Statuto, purché	
	secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro	
	individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo,	
	fermo restando che non potranno essere svolte tutte le	
	attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.	
	L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le	
	detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e	
	dell'art. 16bis DPR 917/86 e/o altre future disposizioni	
	normative e regolamentari e può svolgere qualsiasi attività	
	funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi	
	compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su	
	unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte	

	le necessarie garanzie.	
	L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata	
	dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è	
	aperta e volontaria.	
	Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti	
	detenuti dalla Comunità in qualità di produttore	
	l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader	
	e stipulare convenzioni di ritiro dedicato.	
	L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni,	
	lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. È altresì	
	consentita, nell'ottica del raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, la possibilità di avvalersi di procedure di crowd-	
	funding.	
	L'associazione potrà partecipare a bandi e procedure per il	
	conseguimento di finanziamenti ed incentivi sia pubblici che	
	privati.	
	L'Associazione potrà compiere, inoltre, in via strumentale	
	alle attività che costituiscono l'oggetto sociale, tutte le	
	operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e	
	finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie o	

	utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà	
	anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società	
	o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al	
	proprio; l'Associazione potrà, inoltre, soltanto in relazione	
	alle menzionate attività che costituiscono l'oggetto sociale	
	di cui sopra, prestare garanzie reali e personali, anche a	
	favore di terzi, ed effettuare tutte le altre operazioni	
	bancarie comunque connesse all'oggetto sociale, fatta	
	eccezione per quelle attività che comportino la gestione del	
	pubblico risparmio, operazioni di intermediazione fiduciaria	
	e immobiliare o comunque oggetto di attività riservata ai	
	sensi di legge; tutto quanto precede in via strumentale e non	
	prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto	
	sociale e mai nei confronti del pubblico.	
	L'Associazione potrà accedere ai finanziamenti, contributi,	
	agevolazioni stabiliti dalla normativa U.E. e dalla	
	normativa Regionale e Nazionale per il conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	Sono, infine, espressamente escluse le attività che dovessero	
	rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a	
	professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, le	
	quali saranno svolte da tali soggetti, dei quali la società	
	si avvarrà di volta in volta, e i quali opereranno in nome	
	proprio e sotto la propria diretta responsabilità personale e	
	professionale.	

	TITOLO II	
	Associati	
	Articolo 5 - Associati	
	Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e i	
	soggetti di diritto o Enti in possesso dei requisiti di legge	
	o statutari. Possono far parte dell'Associazione persone	
	fisiche, piccole e medie imprese, le cooperative, gli enti di	
	ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di	
	protezione ambientale, enti territoriali o autorità locali,	
	comprese le amministrazioni comunali, e gli enti di area	
	vasta a condizione che, per le imprese private, la	
	partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non	
	costituisca l'attività commerciale e industriale principale.	
	Gli associati devono essere titolari, di punti di prelievo o	
	punti di immissione ubicati nell'area convenzionale con	
	codice AC001E01794 sottesa alla cabina primaria, pena la	
	decadenza dalla condizione di socio, fatti salvi ampliamenti	
	o modifiche previsti dalla normativa.	
	Il tutto nel rispetto dei requisiti soggettivi e delle	
	condizioni di cui all'art. 42 bis D.lgs. n. 162/2019 e succ.	
	modificazioni.	
	Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali,	
	in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro	
	sopra specificato, privilegiando quelli appartenenti a	
	famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di	

	energia aventi i requisiti sopra specificati.	
	L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti di	
	cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, è	
	subordinata al pagamento di una quota di adesione che verrà	
	stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla	
	costituzione della stessa deve:	
	• presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica	
	o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio	
	Direttivo.	
	• avere i requisiti di legge per essere membri della comunità	
	energetica;	
	• avere alternativamente o contemporaneamente uno dei	
	seguenti requisiti:	
	1. la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica	
	sotteso nell'area di competenza;	
	2. la titolarità o la disponibilità di un impianto di	
	produzione di energia elettrica alimentato da fonti	
	rinnovabili, oppure di impegnarsi in modo vincolante a	
	realizzarne uno;	
	3. la concessione del diritto di superficie sugli immobili in	
	caso di enti territoriali o autorità locali, compresi i	
	Comuni della Provincia anche mediante accordi ex art 15	
	L.241/90;	
	4. per le persone giuridiche la compatibilità dell'attività	

	svolta con le finalità sociali e, per gli Enti la coerenza	
	dell'attività svolta con gli scopi sociali;	
	5. la disponibilità a conferire mandato esclusivo per la	
	richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il	
	trattamento dei propri consumi di energia elettrica;	
	• dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del	
	Regolamento.	
	La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui	
	requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e	
	su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione	
	della comunità nel fornire benefici ai propri associati.	
	L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando	
	il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci	
	temporanei. La quota sociale può essere trasmessa per atto	
	tra vivi solo nel caso di subentro del nuovo socio nel pod	
	cui fa riferimento il socio precedente, e solo nel caso in	
	cui il nuovo socio ripeta i requisiti di cui al primo e	
	secondo paragrafo del presente articolo.	
	In caso di morte del socio, la quota sociale può essere	
	trasmessa all'erede che subentra nel pod cui fa riferimento	
	il socio precedente e solo nel caso in cui il nuovo socio	
	ripeta i requisiti di cui al primo e secondo paragrafo del	
	presente articolo.	
	Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati	

	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo	
	quanto necessario a contribuire a combattere la povertà	
	energetica.	
	Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali	
	ai sensi della regolamentazione in materia di energia	
	elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore	
	di energia elettrica.	
	Tutti gli associati hanno diritto a:	
	• partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	• eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;	
	• partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in	
	regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto;	
	• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal	
	successivo art.21.	
	I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	• versare la quota associativa, se prevista, secondo	
	l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio	
	Direttivo.	

	Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e	
	comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi	
	delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.	
	Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della	
	richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto	
	dalla Delibera 318/2020 di ARERA.	
	Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato,	
	responsabile del riparto degli incentivi e dei benefici	
	economici derivanti dalla vendita dell'energia elettrica	
	prodotta.	
	Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati	
	Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per	
	recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte, fatto	
	salvo quanto previsto dal precedente art. 5.	
	Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla	
	configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea decida di	
	prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di	
	recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti	
	sostenuti, che devono comunque risultare equi e	
	proporzionati.	
	Può recedere l'associato che non intende continuare a essere	
	parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio	
	Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera	
	raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta	

[illegible]

	che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un	
	termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.	
	L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli	
	associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla	
	prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio	
	Direttivo.	
	L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto	
	sul patrimonio dell'Associazione	
	TITOLO III	
	Organi associativi	
	Articolo 8 - Organi associativi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	• l'Assemblea degli associati;	
	• Consiglio Direttivo,	
	• l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;	
	• il Presidente;	
	• il Segretario, ove nominato;	
	• il Tesoriere, ove nominato.	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro	
	funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo	
	di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei	
	requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.	
	L'assemblea potrà comunque stabilire la corresponsione di	

	compensi a chiunque rivesta cariche sociali proporzionati	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte.	
	Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di	
	democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.	
	In riferimento all'articolo 5, comma 4, d.l. 149/2013 i	
	membri che ricoprono cariche sociali negli organi direttivi	
	non possono essere:	
	in tutto o in parte formati da membri di organi di partiti o	
	movimenti politici ovvero persone che siano o siano state,	
	nei cinque anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o	
	europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che	
	ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti,	
	incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale	
	ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o	
	nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o	
	movimenti politici.	
	Articolo 9 - Assemblea	
	L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno	
	diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che	
	straordinaria tutti gli associati al momento dello	
	svolgimento dell'assemblea medesima.	
	L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed	
	inoltre:	
	• approva le linee generali del programma di attività per	
	l'anno sociale;	

	• delibera sull'eventuale quota associativa;	
	• delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo	
	degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30	
	dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L.	
	28 febbraio 2020 n.8 (la tariffa incentivante ai sensi del DM	
	15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia	
	elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020),	
	del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21 e delle	
	successive norme di attuazione, nonché degli ulteriori	
	importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità	
	Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della	
	Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio	
	dell'11 dicembre 2018, per la destinazione alla riduzione dei	
	costi energetici degli associati anche tramite compensazione	
	per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la	
	comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento	
	per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis,	
	comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli	
	importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela	
	della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale	
	o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso	
	di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la	
	Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti	
	rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come	
	produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità	

	Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020	
	di ARERA, ivi compresi quelli delle Pubbliche Amministrazioni	
	ricadenti nell'area convenzionale e messi a disposizione per	
	la presente comunità energetica rinnovabile;	
	• delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe	
	incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL	
	162/2019 e dal DM 15.09.2020, del D.M. 16 marzo 2020 del	
	MISE, del D.lgs. 199/21 e delle successive norme di	
	attuazione agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla	
	Comunità;	
	• nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile	
	del riparto degli incentivi e dei benefici economici	
	derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e	
	stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle	
	partite di pagamento delle bollette;	
	• nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	• nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il	
	Revisore; per le elezioni alle cariche sociali, in caso di	
	parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età	
	anagrafica.	
	. approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di	
	esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il	
	bilancio sociale;	
	• delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	

	Statuto;	
	• approva eventuali regolamenti;	
	• delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	
	• delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che	
	procedono all'esclusione di un associato;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• ratifica eventuali cooptazioni nel Consiglio Direttivo;	
	• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge	
	o dal presente Statuto.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la	
	sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo	
	stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio	
	Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino	
	l'opportunità.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in	
	assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del	
	Consiglio Direttivo.	

	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,	
	dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle	
	materie da discutere, comunicato ad ogni associato per il	
	tramite di strumenti informatici almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata	
	all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato	
	dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente	
	variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le	
	riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per	
	delega tutti gli associati.	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro	
	soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si	
	considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata	
	adottata la delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre associati quando il	
	numero degli associati è inferiore a cinquecento e di cinque	
	associati nel caso in cui il numero degli associati superiore	

	a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto	
	dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto	
	e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli	
	altri casi.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente o	
	rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In	
	seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse	
	almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente	
	costituita qualunque sia il numero degli associati	
	intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea	
	ordinaria e straordinaria sono assunte col voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei votanti.	
	L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la	
	liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto	
	favorevole di almeno 2/3 degli Associati.	
	Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti	
	le persone.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato	
	presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i	

	Soci.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo	
	fissato dall'avviso di convocazione.	
	Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza,	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Articolo 10 - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri, sempre	
	in numero dispari compreso il Presidente, scelti tra i soci	
	ed eletti dall'assemblea degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino	
	all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del	
	terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la	
	nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede	

	di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del	
	Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea degli	
	associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra	
	gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti	
	giuridici privati associati.	
	Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro del	
	Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione all'assemblea	
	dei soci entro 30 giorni prima della data dell'assemblea.	
	Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente	
	ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.	
	In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o	
	altre cause, l'Organo provvede a sostituirli, tramite	
	cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano per	
	tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati	
	dimissionari.	
	Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui	
	all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di	
	interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter	
	del Codice Civile.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne	

	erano venuti a conoscenza.	
	Al Consiglio Direttivo spetta di:	
	• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	• redigere i programmi delle attività associative previste	
	dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea	
	degli associati;	
	• convocare l'Assemblea degli associati;	
	• redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il	
	bilancio sociale;	
	• nominare al proprio interno il Presidente e il	
	Vicepresidente;	
	• deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	• deliberare circa l'esclusione degli associati;	
	• provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che non spettino all'assemblea degli	
	associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza	
	patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i	
	quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili,	
	accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni,	
	determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei	
	mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e	
	Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e	
	private e con la Pubblica Amministrazione;	
	• sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	• consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	

	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque	
	denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni	
	Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di	
	Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre	
	modalità simili o assimilate;	
	• conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il	
	compimento di singoli atti;	
	• promuovere e organizzare gli eventi associativi.	
	Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo	
	l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi	
	componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce	
	il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di	
	impedimento, il segretario ed il tesoriere.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri	
	componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o	
	categorie di atti determinati.	
	Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio	
	Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi	
	componenti.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il	
	Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga	
	opportuno o quando almeno due componenti ne facciano	
	richiesta.	
	La convocazione è effettuata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e	

	l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la	
	prova dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un	
	preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di	
	intervenire, senza diritto di voto, i componenti	
	dell'eventuale Organo di Controllo.	
	Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito,	
	anche in assenza di formale convocazione, quando siano	
	presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i	
	componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non	
	vi si oppongano.	
	Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la	
	presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti,	
	ai quali spetta un solo voto.	
	I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a	
	cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione	
	dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati	
	agli atti.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche	
	per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le	
	modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.	

	Articolo 11 - Presidente	
	Il Presidente ha il compito di presiedere Consiglio	
	Direttivo, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone	
	i lavori.	
	Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale	
	dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura	
	l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio	
	Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è	
	consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso	
	all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio	
	Direttivo.	
	In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del	
	Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso,	
	ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.	
	Articolo 12 - Vicepresidente	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue	
	funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.	
	Articolo 13 - Segretario	
	Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura	
	in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.	
	Il Segretario:	
	• organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e	
	dell'Assemblea;	
	• redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e	
	dell'Assemblea;	

	• svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;	
	• ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle	
	decisioni del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 14 - Tesoriere	
	Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in	
	carica uni o più anni, ed è rieleggibile.	
	Il Tesoriere:	
	- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;	
	- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da	
	presentare al Consiglio Direttivo;	
	- monitora la gestione economica e finanziaria	
	dell'Associazione.	
	Articolo 15 - Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo	
	monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in	
	sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo	
	concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione	
	legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	

	Consiglio Direttivo a quelle dell'assemblea che approva il	
	bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri	
	scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve	
	essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente del Consiglio	
	Direttivo.	
	Articolo 16 - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	
	opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La	
	revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di	
	Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere	
	scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio sociale	
	Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante	
	la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed	
	è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate	

	al successivo articolo 18.	
	Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi	
	energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il	
	pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.	
	Articolo 18 - Risorse Economiche	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento da:	
	a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti	
	locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati	
	al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi	
	previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, del D.M. 16 marzo 2020	
	del MISE, del D.lgs. 199/21 ovvero dai futuri provvedimenti	
	di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del	
	Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per	
	gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi	
	comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi	
	incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM	
	15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;	
	b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali	
	finanziamenti degli associati senza interessi;	
	c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non	

	associati;	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e	
	dei terzi;	
	g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma	
	8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis,	
	comma 9, lett. a) DL 162/2019, del D.M. 16 marzo 2020 del	
	MISE, del D.lgs. 199/21, ovvero dei benefici spettanti alla	
	Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento	
	dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 del Parlamento Europeo	
	e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 incassati dalla	
	Comunità;	
	h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi	
	inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di	
	crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti	
	nell'oggetto sociale.	
	L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla	
	conservazione della documentazione, con l'indicazione dei	
	soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al	
	comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse	
	economiche di cui alla lettera f), della documentazione	
	relativa alle erogazioni liberali.	
	L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti	

	agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque	
	detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per	
	il pagamento delle bollette degli associati.	
	Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli	
	associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli	
	associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di	
	investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla	
	Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni	
	ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019, del D.M. 16	
	marzo 2020 del MISE, del D.lgs. 199/21, ovvero degli	
	incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del	
	DM 15.09.2020, del D.M. 16 marzo 2020 del MISE, del D.lgs.	
	199/21, ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia	
	prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti	
	dall'Associazione . Tale corresponsione costituisce oggetto	
	dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5,	
	d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici	
	ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione	
	ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c) del D.L.	
	162/2019.	
	Articolo 19 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili	
	L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine	
	rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno)	
	dicembre di ciascun anno.	
	Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	

	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli	
	associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi	
	degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative	
	norme di attuazione.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea,	
	è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura del Consiglio	
	Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo	
	deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore, il bilancio sociale redatto con le	
	modalità previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve	
	essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti,	
	compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del	
	Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti,	
	nonché agli associati.	
	Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo	
	di utilizzo del patrimonio	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2	
	del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	

	a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge,	
	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	delle finalità previste.	
	Possono essere restituiti e/o redistribuiti ai membri gli	
	importi derivanti dalla condivisione dell'Energia nei limiti	
	dell'autoconsumo, senza che ciò costituisca distribuzione di	
	utile e pertanto senza violazione dell'art. 8 comma 2 sopra	
	citato (Risoluzione 12/3/2021 n. 18/E Agenzia dell'Entrate;	
	interpello 956-1284 2023), salvo i limiti previsti dalla	
	legge.	
	TITOLO V	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio	
	L'Associazione può essere sciolta con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque	
	causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei	
	necessari poteri.	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con	
	delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del	

	competente Ufficio del Registro del Terzo settore.	
	TITOLO VI	
	Disposizioni generali	
	Articolo 22 - Libri sociali	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri	
	sociali:	
	a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli	
	eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura	
	del Consiglio Direttivo;	
	c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri	
	Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si	
	referiscono.	
	Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota	
	associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri	
	sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione,	
	il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede	
	dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a	
	spese dell'Associazione.	
	Articolo 23 - Rapporti con gli Enti Pubblici	
	Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le	
	Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art.	

	55 del D.lgs. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi	
	di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne	
	determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate	
	dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale	
	rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni	
	convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la	
	sede dell'Associazione.	
	Articolo 24 - Personale retribuito	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche	
	dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento	
	dell'attività di interesse generale.	
	I lavoratori dipendenti eventualmente assunti	
	dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico	
	e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti	
	collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva	
	tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al	
	rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della	
	retribuzione annua lorda.	
	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono	
	disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.	
	Articolo 25 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente	
	statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per	
	quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre	

